

Motivi e principali argomenti

La ricorrente con i suoi primi due motivi chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad una procedura a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali).

La ricorrente deduce in primo luogo una violazione dell'art. 81, n. 1, CE. La ricorrente è stata condannata a causa della sua partecipazione ad un cartello complesso, sebbene secondo il fascicolo della Commissione essa si distinguerebbe dagli altri partecipanti in quanto è stata accertata una partecipazione soltanto ad una piccola componente del cartello. Inoltre, l'asserita partecipazione della ricorrente alla violazione attinente al cartello sarebbe stata più breve di quanto è stato accertato dalla Commissione e la Commissione stessa avrebbe omesso di valutare il peso specifico della partecipazione della ricorrente alla violazione attinente al cartello.

In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto la Commissione avrebbe stabilito erratamente tanto la durata quanto il carattere duraturo della violazione.

In subordine, la ricorrente chiede di annullare l'ammenda inflitta, o quanto meno di ridurla notevolmente, tenuto conto del fatto che l'importo base dell'ammenda è stato fissato erratamente, e considerato che in occasione dell'accertamento dell'ammenda il principio di proporzionalità è stato manifestamente violato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 giugno 2008 — Putters International/Commissione

(Causa T-211/08)

(2008/C 197/54)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Putters International NV (Cargovil, Belgio) (rappresentante: K. Platteau, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 della decisione, nella parte in cui detto articolo stabilisce che la ricorrente ha violato l'art. 81, n. 1, CE, in quanto essa e altre imprese hanno stabilito direttamente e indirettamente i prezzi dei servizi di traslochi internazionali, hanno ripartito tra di loro una parte di detto mercato e hanno alterato la procedura per la presentazione delle offerte;

- annullare l'art. 2 della decisione, in quanto con esso è stata irrogata alla ricorrente un'ammenda di EUR 3 955 000;
- qualora il Tribunale ritenga opportuno irrogare alla ricorrente un'ammenda, nell'esercizio della sua piena competenza giuridica discendente dagli artt. 229 CE e 31 del regolamento n. 1/2003, stabilire un'ammenda notevolmente inferiore all'importo dell'ammenda fissata dalla Commissione;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008)926 def., relativa ad una procedura a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali).

In primo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione affermando che la ricorrente ha partecipato ad un cartello complesso e consolidato, mirante a stabilire direttamente e indirettamente i prezzi dei servizi di traslochi internazionali in Belgio, a ripartire fra loro una parte di detto mercato e ad alterare la procedura per la presentazione delle offerte, mentre la ricorrente partecipava soltanto alle pratiche quanto alle commissioni e ai preventivi ombra, e soltanto molto sporadicamente.

In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento, in quanto la Commissione, nel calcolare l'importo base dell'ammenda, indipendentemente dal numero e dal tipo delle violazioni commesse dalla ricorrente e dall'impatto delle stesse sul mercato rilevante, considera il fatturato totale dei servizi di traslochi internazionali.

In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento, in quanto la Commissione nel calcolare l'ammenda, indipendentemente dal ruolo delle parti nel cartello e dal tipo delle pratiche cui esse hanno partecipato, non opera alcuna distinzione tra di esse, ma applica a tutte una percentuale identica per quanto attiene alla gravità della violazione e all'importo a parte stabilito a titolo di deterrente.

In quarto luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento, in quanto la Commissione ad un partecipante con ruolo limitato come la ricorrente applica il massimo consentito dell'ammenda.

In quinto e ultimo luogo, la ricorrente deduce una violazione dei principi di legittimo affidamento e della parità di trattamento ed un'errata valutazione della Commissione, in quanto essa non ha rilevato alcuna circostanza attenuante a favore della ricorrente.